

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2000****relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Corsica, Francia***[notificata con il numero C(2000) 3272]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/671/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 ottobre 2000, le autorità francesi hanno notificato alla Commissione la presenza di casi di febbre catarrale in Corsica.
- (2) Nell'intento di evitare la propagazione della malattia, le autorità francesi hanno vietato la spedizione di animali delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni dal territorio della Corsica.
- (3) La febbre catarrale degli ovini è inclusa nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE). La sua diffusione costituisce un grave pericolo per la Comunità e potrebbe avere ripercussioni sul piano degli scambi commerciali internazionali.
- (4) Per motivi di chiarezza e di trasparenza è consigliabile adottare a livello comunitario misure intese a prevenire la diffusione della malattia, in particolare per quanto riguarda i movimenti di animali delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni a partire dal territorio della Corsica. Tali misure tengono conto delle misure già adottate dalle autorità francesi.
- (5) In attesa della riunione del comitato veterinario permanente, è opportuno che la Commissione adotti, in collaborazione con lo Stato membro interessato, misure di protezione provvisorie per quanto riguarda i movimenti

di animali delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni a partire dal territorio della Corsica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia vieta la spedizione di animali vivi delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma e dei loro embrioni ed ovuli a partire dal territorio della Corsica.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione sarà riesaminata in base all'evolversi della situazione e ai risultati delle indagini e degli studi condotti dalle autorità francesi.

La presente decisione sarà riesaminata nel corso della riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 7 novembre 2000.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.